



**Kyma S.p.A.**

**Piano Triennale per la Prevenzione della  
Corruzione e per la Trasparenza per il  
triennio 2024-2026**

# **Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2024-2026**

Adottato dal Consiglio di Amministrazione di Kyma S.p.A. in data 12/12/2023 con Verbale nr. 95





## Indice

<b>1. Premessa: scopo, campo di applicazione e variazioni intervenute nell'anno 2023 .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Quadro normativo .....</b>	<b>3</b>
<b>3. Puntuali riferimenti normativi e di prassi.....</b>	<b>5</b>
<b>4. Oggetto e finalità .....</b>	<b>8</b>
<b>5. La prevenzione della Corruzione .....</b>	<b>10</b>
<b>6. Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza .....</b>	<b>16</b>
<b>7. Attività di monitoraggio e flussi informativi .....</b>	<b>19</b>
<b>7.1 Attività di gestione e aggiornamento della Sezione "Società trasparente" sul sito istituzionale di Kyma.....</b>	<b>20</b>
<b>8. Ruolo e funzioni dell' Organo di Amministrazione e del Collegio Sindacale 22</b>	
<b>9. Organigramma aziendale.....</b>	<b>23</b>
<b>10. Analisi del contesto interno ed esterno .....</b>	<b>23</b>
<b>11. Mappatura e aree di rischio.....</b>	<b>28</b>
<b>12. Trattamento del rischio: misure di prevenzione, gestione e contrasto .</b>	<b>29</b>
<b>13. Obblighi di trasparenza e pubblicità .....</b>	<b>31</b>
<b>14. Pianificazione-Triennio 2024-2026, attuazione e monitoraggio del programma .....</b>	<b>32</b>
<b>15. Allegati .....</b>	<b>34</b>





Kyma S.p.A.

# Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2024-2026

## 1. Premessa: scopo, campo di applicazione e variazioni intervenute nell'anno 2023

Il presente documento descrive il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza di Kyma S.p.A. (di seguito *PTPCT*) per il Triennio 2024-2026.

Scopo

Esso è stato concepito in base al contesto funzionale ed operativo di Kyma S.p.A. (di seguito *Kyma*) e verrà aggiornato annualmente sulla base di un costante monitoraggio dell'efficacia e dei risultati dello stesso.

Si applica a tutto il personale di Kyma, dipendenti e collaboratori, nonché a tutti gli altri soggetti cui risulta applicabile il MOG 231 di Kyma.

Campo di applicazione

Premesso che l'attività aziendale è rimasta invariata rispetto al precedente *PTPCT* adottato, l'aggiornamento corrente è stato necessario anche in considerazione delle seguenti variazioni intervenute nel 2023 in Kyma tra l'approvazione del precedente *PTPCT*:

- I flussi di comunicazione in materia di trasparenza sono coerenti con la struttura aziendale come aggiornata a seguito della riorganizzazione. In particolare, è stata predisposto un aggiornamento del *Risk Assessment* ai sensi della Legge 190/2012 ed è stata effettuata una ricognizione del "Codice Etico e di Comportamento" e del "Regolamento per la selezione e il reclutamento del Personale";
- Un Consigliere di Amministrazione in data 22 marzo 2023 ha rassegnato le proprie dimissioni; questo ha comportato la nomina di un nuovo Consigliere e di un nuovo Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- Il Consiglio di Amministrazione ha approvato in data 12 ottobre 2023 gli obiettivi strategici in materia di anticorruzione e trasparenza definendoli come segue:
  1. Revisione e miglioramento della regolamentazione interna;
  2. Promozione di strumenti di condivisione di esperienze e buone pratiche;
  3. Consolidamento di un sistema di indicatori per monitorare l'attuazione del *PTPCT* e della sezione anticorruzione e trasparenza;
  4. Miglioramento continuo della chiarezza e conoscibilità dall'esterno dei dati presenti nella sezione Amministrazione Trasparente.

## 2. Quadro normativo

Il Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito *PNA*), approvato con delibera nr. 72 dell'11.09.2013 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (già

Premessa e quadro normativo





CiVIT) ai sensi dell'art. 1, c.2-bis della L. 190/2012 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione"), ha previsto l'obbligo per tutti gli Enti pubblici di adottare un piano triennale nel quale devono essere fissate le modalità di controllo e di prevenzione di potenziali attività di natura corruttiva; i contenuti del PNA, per sua espressa previsione al paragrafo 1.3, sono rivolti anche alle Società in controllo pubblico, cui sono altresì applicabili le disposizioni del D.Lgs n. 231 del 2001 sulla Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.

Tale assunto è stato espressamente confermato nel tempo con gli aggiornamenti 2015 e 2016 al PNA (rispettivamente determinazioni nr. 12 del 28.10.2015 e n. 831 del 03.08.2016), nonché dall'aggiornamento 2017 del 22.11.2017 (delibera n. 1208), che al riguardo ha richiamato la determinazione n. 1134 (sic) del 8 novembre 2017, sempre dell'ANAC, di approvazione delle «Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici». Si è poi tenuto conto della Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 con la quale ANAC ha approvato in via definitiva l'Aggiornamento 2018 al PNA. In ultimo, è stato considerato il contenuto della Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, di approvazione in via definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.287 del 07 dicembre 2019. Di tale documento si è tenuto in particolare conto relativamente all'allegato 1 - indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi e all'allegato 3 - Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), mentre scarso impatto ha determinato il contenuto dell'allegato 2 - La rotazione "ordinaria" del personale, ovviamente per le contenute dimensioni dell'azienda.

Pertanto, Kyma, in quanto società controllata direttamente da Elettra-Sincrotrone S.C.p.A. (di seguito Elettra) e indirettamente da Enti Pubblici, adotta il presente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, finalizzato all'analisi e alla prevenzione del rischio di corruzione all'interno della Società stessa, prevedendo lo svolgimento di una serie di attività necessarie a tale scopo da realizzarsi nel corso degli anni 2024, 2025 e 2026.

Va infatti ricordato che il comma 34 dell'art. 1 della citata legge 190 estende innanzitutto l'applicazione delle disposizioni dei commi da 15 a 33 (sulla trasparenza) alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli enti pubblici nazionali, nonché alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice

civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

In virtù dei successivi commi 60 e 61, attraverso intese in sede di Conferenza unificata, sono definiti gli adempimenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della legge 190 e dei decreti legislativi previsti dalla legge da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo.

### 3. Puntuali riferimenti normativi e di prassi

- Legge 3 agosto 2009, n. 116 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale";
- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e s.m.i. "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario";
- Legge 28 giugno 2012, n. 110 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999";
- Legge 6 novembre 2012, n.190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n.235 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche e elettive e di Governo conseguenti a sentenze: definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n.190";
- D.P.C.M. 16 gennaio 2013 "Istituzione del Comitato Interministeriale per la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

 [Law/standard](#)



- Circolare n.1 del 25 gennaio 2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica concernente la legge n. 190 del 2012;
- Linee di indirizzo per la predisposizione del Piano interministeriale per la prevenzione e il contrasto della Nazionale anticorruzione del Comitato Illegalità nella Pubblica nella pubblica Amministrazione;
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";
- DPR 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- Circolare n. 2 del 19 luglio 2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica avente ad oggetto il d.lgs. n. 33 del 2013 - attuazione della trasparenza;
- Delibera n.72 dell'11 settembre 2013 della "Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche", poi "Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche", ora "Autorità nazionale anticorruzione", con la quale è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
- Codice Penale - articoli dal 318 a 322;
- Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114" (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190);
- Determinazione Anac n. 6 del 28 aprile 2015 "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)";
- Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, «Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche



amministrazioni e degli enti pubblici economici» poste in consultazione pubblica dal 25 marzo al 15 aprile 2015;

- Direttiva del ministro dell'Economia e delle Finanze del 25 agosto 2015;
- Determinazione Anac n. 12 del 28 ottobre 2015 "Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione";
- Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;
- Delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016 "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016";
- Delibera n. 1134 dell'8 novembre 2017 "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici" (linee guida Cantone);
- Legge 179/2017 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato (tutela c.d. whistleblower)";
- Circolare n. 2/2017 "Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)";
- Legge 3 gennaio 2019, n. 3 "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici";
- Delibera Anac n. 1134 del 8 novembre 2017 "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici";
- Delibera Anac n. 1208 del 22 novembre 2017 "Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2017 al Piano nazionale Anticorruzione";
- Delibera Anac n. 1074 del 21 novembre 2018 "Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione";

- Delibera Anac n. 1064 del 13 novembre 2019 "Approvazione in via definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019"
- Delibera Anac n. 7 del 17 gennaio 2023 "Approvazione in via definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2022"
- Decreto Legislativo n. 24/2023, entrato in vigore il 30 marzo 2023;
- DPR 13 giugno 2023 n. 81 "Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante: «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
- parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali - Registro dei provvedimenti n. 304 del 6 luglio 2023, sullo "Schema di Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne" predisposto da ANAC;
- Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 - Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.172 del 25 luglio 2023)
- Nuova Disciplina "Whistleblowing" - Guida Operativa di Confindustria per gli Enti Privati, del 27 ottobre 2023.

#### **4. Oggetto e finalità**

Le disposizioni di prevenzione della corruzione costituiscono un'attuazione diretta del principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost. Il termine corruzione va pertanto inteso in un'accezione ampia (maladministration), che esorbita dai confini tracciati dalla fattispecie penale, comprendendo episodi che si risolvono nella deviazione dall'integrità pubblica e dalle regole morali comunemente accettate. Una puntuale esemplificazione dell'attività di prevenzione viene fornita da una comunicazione della Commissione europea (COM/2003/317), che enuncia alcuni principi per migliorare la lotta alla corruzione, quali:

- l'individuazione di una posizione specifica per i dirigenti e responsabili dei processi decisionali;

Oggetto





- l'istituzione di appositi organismi di lotta contro la corruzione competenti e visibili;
- l'adozione di strumenti di gestione della qualità e di norme di controllo e di vigilanza;
- la promozione di strumenti di trasparenza;
- l'adozione di codici di condotta;
- lo sviluppo di sistemi di protezione per chi denuncia l'illecito;
- la previsione di incentivi che inducano il settore privato ad astenersi dal commettere atti di corruzione, quali i codici di condotta o le «liste bianche» delle imprese integre.

I commi 8 e seguenti dell'art. 1 della L. 190/2012 disciplinano il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e e per la trasparenza, documento fondamentale attraverso cui l'Ente, sulla base delle indicazioni presenti nel PNA, effettua l'analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e conseguentemente indica gli interventi organizzativi volti a prevenirli.

Definire la strategia di prevenzione della corruzione vuol dire fissare un programma di attività, con indicazione delle aree di rischio e dei rischi specifici, delle misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici, dei responsabili e dei tempi per l'applicazione di ciascuna misura. Tale programma di attività fa seguito a una preliminare fase di analisi, che si sostanzia nell'esame dell'organizzazione, delle sue regole e delle prassi di funzionamento in termini di potenziale rischio di attività corruttive. Il PTPCT rappresenta il documento fondamentale dell'amministrazione o dell'Ente.

Il Piano è un documento di natura programmatica che ingloba tutte le misure di prevenzione obbligatorie per legge e quelle ulteriori, coordinando gli interventi. Il PTPCT risponde di fatto alle seguenti esigenze:

1. individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;
2. prevedere, per tali attività meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
3. prevedere obblighi di informazione nei confronti del responsabile chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano (responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza);
4. monitorare i rapporti tra l'ente e i soggetti che con lo stesso stipulano contratti o convenzioni, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'ente;
5. Individuare specifici obblighi di trasparenza, anche ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

Finalità



## 5. La prevenzione della Corruzione

Destinatari  
Corruzione

Come è stato in precedenza accennato, i commi 34 e 60 dell'art. 1 della L. 190/2012 definiscono l'ambito dei destinatari degli adempimenti in tema di prevenzione della corruzione, con l'inclusione degli «enti pubblici nazionali, nonché delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'art. 2359 c.c., limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione Europea». Tale previsione trova altresì conferma nello stesso PNA, di talché non residuano dubbi sul poter considerare Kyma quale soggetto destinatario della normativa anticorruzione.

Vanno considerate società controllate quegli enti di diritto privato che presentano, all'interno del proprio capitale sociale, una quota maggioritaria di proprietà di amministrazioni pubbliche, che pertanto dispongono di voti sufficienti per esercitare nell'assemblea un'influenza dominante. Influenza dominante è quella che un soggetto – controllante – esercita nei confronti di un'altra società – controllata – in virtù della disponibilità di voti sufficienti in assemblea ordinaria per deliberare, o di particolari clausole statutarie o di rapporti contrattuali che sono essenziali per la sopravvivenza della controllata. Sussiste, tra l'altro, se il capitale della controllata è frammentato tra numerosi azionisti o in caso di assenteismo dei soci alle assemblee, o quando un soggetto controllante è l'unico cliente o fornitore, in esclusiva, di una società o quando è titolare di strumenti necessari per l'esercizio dell'attività.

Il PNA si rivolge sia a soggetti che dispongano di un Modello di organizzazione ai sensi del D.Lgs 231/2001 sia a soggetti che tale modello non abbiano adottato. Gli atti di indirizzo in premessa richiamati nella sostanza hanno negli anni sempre più fortemente evidenziato la necessità che le aziende a controllo pubblico si dotino di un M.O.G. 231 (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo), tenuto conto che la norma del 2001 non ne impone l'adozione, pur se riconnette in caso di sua mancata implementazione conseguenze anche pesanti per l'entità.

Kyma S.p.A. ha predisposto ed adottato efficacemente un modello ai sensi del D.Lgs 231/2001, adottato dall'Organo di Amministrazione in data 8 marzo 2018 con Verbale nr. 55.

In base all'originario indirizzo del 2013, al fine di dare attuazione alle norme contenute nella L. n. 190/2012, gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale erano tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali.

Per evitare inutili ridondanze, qualora questi enti avessero già adottato modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del D.Lgs n. 231 del 2001, nella propria azione di prevenzione della corruzione potevano fare perno su essi, ma estendendone l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dalla L n. 231 del 2001,



Kyma S.p.A.

## Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2024-2026

ma anche a tutti quelli considerati nella L. n. 190 del 2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall'ente (società strumentali/società di interesse generale). Tali parti dei modelli di organizzazione e gestione, integrate ai sensi della L. n. 190 del 2012 e denominate Piani di prevenzione della corruzione, erano trasmessi alle amministrazioni pubbliche vigilanti per essere pubblicati sul sito istituzionale. I soggetti in controllo pubblico comunque dovevano (e debbono tuttora), inoltre, nominare un responsabile per l'attuazione dei propri Piani di prevenzione della corruzione, all'epoca individuabile anche nell'organismo di vigilanza previsto dall'art. 6 del D.Lgs n. 231. Andavano poi definiti nei modelli di organizzazione e gestione dei meccanismi di accountability che consentissero ai cittadini di avere notizie in merito alle misure di prevenzione della corruzione adottate e alla loro attuazione (previsione di fatto assorbita dalle più incisive disposizioni in tema di trasparenza dettate dal decreto legislativo 33/2013).

Le amministrazioni indirettamente controllanti e la società direttamente controllante (nel caso di Kyma, Elettra) nell'esercizio della rispettiva azione di vigilanza verificano l'avvenuta introduzione dei modelli (corrispondenti quanto meno ai PTPCT) da parte dell'ente pubblico economico o dell'ente di diritto privato in controllo pubblico. I soggetti controllanti e l'ente vigilato organizzano un idoneo sistema informativo per monitorare l'attuazione delle misure sopra indicate. I sistemi di raccordo finalizzati a realizzare il flusso delle informazioni, compresa l'eventuale segnalazione di illeciti, con l'indicazione dei referenti sono definiti rispettivamente nel PTPCT dell'amministrazione vigilante e nei Piani di prevenzione della corruzione predisposti dagli enti pubblici economici e dagli enti privati in controllo pubblico. Pertanto, dovrà essere previsto in questo stesso PTPCT un adeguato sistema di raccordo per la finalità di cui al periodo precedente.

L'aggiornamento 2015 al PNA evidenzia una posizione più forte relativamente ad un eventuale obbligo di adozione di un modello 231: afferma infatti che le società, gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico e gli enti pubblici economici, in base alle «Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici», approvate con la determinazione n. 8 del 17 giugno del 2015 di ANAC, «devono, da un lato, adottare (se lo ritengono utile, nella forma di un Piano) misure di prevenzione della corruzione, che integrano quelle già individuate ai sensi del D.Lgs 231/2001. Inoltre, «Le società e gli enti di diritto privato in controllo pubblico assolvono agli obblighi di pubblicazione riferiti tanto alla propria organizzazione quanto alle attività di pubblico interesse svolte. Gli obblighi di pubblicazione sull'organizzazione seguono gli adattamenti della disciplina del D.Lgs n. 33/2013 alle particolari condizioni di questi soggetti contenute nelle



richiamate Linee guida. Diversamente, gli enti pubblici economici sono tenuti agli stessi obblighi di trasparenza previsti per le pubbliche amministrazioni».

Le richiamate linee guida, da un lato ritengono che “le società controllate debbano necessariamente rafforzare i presidi anticorruzione già adottati ai sensi del D.Lgs n. 231/2001 ovvero introdurre apposite misure anticorruzione ai sensi della legge n. 190/2012 ove assente il modello di organizzazione e gestione ex 231/2001”, e che “il PNA è atto generale di indirizzo rivolto a tutte le amministrazioni (e ai soggetti di diritto privato in controllo pubblico, nei limiti posti dalla legge) che adottano i PTPCT (ovvero le misure di integrazione di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)”. Immediatamente dopo radicalizzano l'esistenza dell'obbligo, muovendosi “dal presupposto fondamentale che le amministrazioni controllanti debbano assicurare l'adozione del modello di organizzazione e gestione previsto dal D.Lgs n. 231/2001 da parte delle società controllate”.

L'aggiornamento 2016 al PNA, per quanto riguarda la trasparenza, ricorda che l'art. 2-bis, co. 2, del D.Lgs 33/2013, introdotto dal D.Lgs 97/2016, dispone che la normativa del D.Lgs 33/2013 si applica, in quanto compatibile, anche a:

- a) enti pubblici economici e ordini professionali;
- b) società in controllo pubblico (da identificarsi in quelle definite dal d.lgs 175/2016), con esclusione di quelle quotate;
- c) associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati.

I soggetti di cui alle lettere a) b) c) applicano la medesima disciplina sulla trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni, con riguardo sia all'organizzazione sia all'attività svolta, «in quanto compatibile».

Anche l'aggiornamento 2016 in linea generale conferma l'obbligatorietà del modello 231, alla luce della previsione dell'art. 1, co. 2-bis, L. 190/2012: “Per quanto concerne le altre misure di prevenzione della corruzione, dall'art. 41 citato si evince che detti soggetti debbano adottare misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (art. 1, co. 2-bis, L. 190/2012). Essi, pertanto, integrano il modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs n. 231 del 2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della L. 190/2012. Le misure sono ricondotte in un documento unitario che tiene luogo del PTPCT anche ai fini della valutazione dell'aggiornamento annuale e della vigilanza dell'ANAC. Se riunite in un unico documento con quelle adottate in attuazione del D.Lgs n. 231/2001, dette misure sono collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente identificabili, tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti”. Successivamente, solo in caso di inapplicabilità del D.Lgs 231/2001 ai soggetti di cui alle citate lettere a) b)



c), ovvero se essi ritengano di non fare ricorso al modello di organizzazione e gestione ivi previsto, al fine di assicurare lo scopo della norma e in una logica di semplificazione e non aggravamento, gli stessi adottano un PTPCT ai sensi della L. 190/2012 e s.m.i.

Nel caso di scelta aziendale di mancato ricorso al modello 231, fermo restando il disposto dell'art. 1, comma 3 dello stesso decreto sulla sua inapplicabilità "allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale", si ritiene che, in caso di inadeguata o carente motivazione al riguardo e di concorrente verifica di reato c.d. "presupposto", non si possa certo escludere la sussistenza di una ipotesi di danno erariale, considerato il pesante regime sanzionatorio gravante sull'Entità.

Sulla falsariga degli ultimi indirizzi sopra citati si muove anche la Direttiva del ministro dell'Economia e delle Finanze del 25 agosto 2015 "Indirizzi per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza nelle società controllate o partecipate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze", secondo la quale "In ogni caso, vige il principio del coordinamento tra i controlli per la prevenzione dei rischi di cui al D.Lgs n. 231/2001 e quelli per la prevenzione di rischi di corruzione di cui alla L. n. 190/2012". L'implicita complementarità dei due strumenti è più oltre confermata, in considerazione della stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del D.Lgs n. 231/2001 e le misure di prevenzione della corruzione, dall'affermazione che le funzioni del RPCT devono essere svolte in costante coordinamento con quelle dell'Organismo di Vigilanza 231.

Il collegamento è tale che in base all'atto del 2016, nelle società in cui l'organismo di vigilanza fosse collegiale e si prevedesse la presenza di un componente interno alla società, era ritenuto auspicabile che tale componente svolgesse anche le funzioni di RPCT. Nei casi di società di piccole dimensioni, nell'ipotesi in cui questa si fosse dotata di un Organismo di Vigilanza monocratico composto da un dipendente, la figura del RPCT poteva coincidere con quella dell'organismo di vigilanza. Nel 2017 l'aggiornamento al PNA si limita a rinviare alla delibera n. 1134 dell'8 novembre 2017 recante «Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici». Le linee guida, al § 1.3. "Le misure di prevenzione della corruzione: il PNA come atto di indirizzo rivolto ai soggetti di cui all'art. 2-bis del D.Lgs n. 33/2013 affermano ancor più chiaramente che sia le PP.AA. sia gli altri soggetti indicati all'articolo 2-bis, comma 2, del D.Lgs n. 33 del 2013, sono destinatari delle indicazioni contenute nel PNA (del quale è la legge stessa a definire la natura di atto di indirizzo), ma secondo un regime differenziato: mentre le prime sono tenute ad adottare un vero e proprio PTPCT, i secondi devono adottare "misure integrative di quelle adottate



ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231". In altri termini, la sostanziale doverosità di adozione del modello 231 risulta sempre più marcata. Il chiarimento finale giunge con il successivo § 3.1. Le società in controllo pubblico - 3.1.1. Le misure organizzative per la prevenzione della corruzione: "In una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti, le società integrano, ove adottato, il "modello 231" con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012. In particolare, quanto alla tipologia dei reati da prevenire, il D.Lgs n. 231 del 2001 ha riguardo ai reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche e nell'interesse di questa (art. 5), diversamente dalla legge 190 che è volta a prevenire anche reati commessi in danno della società".

Si rammenta poi che il comma 2-bis dell'art. 1 della L. 190/2012, introdotto dal D.Lgs 97/2016, ha reso obbligatoria l'adozione delle misure integrative del "modello 231", ma non ha reso obbligatoria l'adozione del modello medesimo, a pena di una alterazione dell'impostazione stessa del decreto n. 231 del 2001". Quindi si afferma che "Tale adozione, ove le società non vi abbiano già provveduto, è, però, fortemente raccomandata, almeno contestualmente alle misure integrative anticorruzione. Le società che decidano di non adottare il modello 231 e di limitarsi all'adozione del documento contenente le misure anticorruzione dovranno motivare tale decisione. L'ANAC, in sede di vigilanza, verificherà quindi l'adozione e la qualità delle misure di prevenzione della corruzione". In buona sostanza, la mancanza del modello 231 e l'assenza di adeguata motivazione a supporto di tale scelta potrebbero ben rappresentare idoneo presupposto per l'avvio di una azione di responsabilità, in ragione del comportamento gravemente negligente per inosservanza della "forte" raccomandazione di ANAC, atteso il suo potere di indirizzo normativamente attribuito. Nel 2018 dovrà pertanto darsi luogo a una concreta azione auspicabilmente volta all'adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo, così da tutelare l'integrità patrimoniale dell'azienda e il complesso di valori etici che da sempre la contraddistinguono.

Come accennato, Kyma è del tutto conforme alle indicazioni delle Autorità sopra indicate.

Ritornando alle indicazioni originariamente rese dal PNA, Allegato 1, il Piano per la Prevenzione della corruzione e e per la trasparenza (articolato su base triennale) deve avere il seguente contenuto minimo:

- individuazione delle aree a maggior rischio di corruzione valutate in relazione al contesto, all'attività e alle funzioni di Kyma;
- previsione della programmazione della formazione, con particolare attenzione alle aree a maggior rischio di corruzione;
- previsione di procedure per l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione al rischio di fenomeni corruttivi;





- individuazione di modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- previsione dell'adozione di un Codice di comportamento. Nel caso di Kyma si è provveduto a modificare il Codice Etico adottato, a suo tempo con il l'Organo di Amministrazione dell'8 marzo 2018, integrandolo, per quanto applicabili, con le prescrizioni del D.P.R. 62/2013, con le dovute differenziazioni in ragione della particolare attività esercitata e del differente profilo giuslavoristico;
- previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del PTPCT, e cioè il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza e, in sua mancanza, dell'Organo di Amministrazione dell'azienda e del consigliere dallo stesso consiglio delegato alla materia;
- regolazione di un sistema informativo per attuare il flusso delle informazioni e consentire il monitoraggio sull'implementazione del PTPCT;
- introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel PTPCT, oltre che delle previsioni del codice di comportamento.

Tali direttive sono state recepite da Kyma nella redazione del presente documento. L'attività di prevenzione della corruzione all'interno di Kyma, oltre alla nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, è pertanto così articolata:

- Individuazione e valutazione delle aree di rischio corruzione e delle aree strumentali che possano facilitare il manifestarsi di attività illecite (compatibilmente con la natura prettamente commerciale di Kyma), tra le quali quelle di cui all'art. 1, comma 16 della legge 190, anche ulteriori rispetto a quelle indicate nel Piano nazionale anticorruzione, da aggiornare annualmente, se del caso raccogliendo le proposte del personale;
- predisposizione di procedure specifiche per implementare le azioni di prevenzione e controllo e per diminuire i fattori di rischio, in particolare per le attività di cui al precedente punto, anche con riguardo ai meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle relative decisioni;
- integrazione del vigente Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001 con le fattispecie di maladministration;
- verifica dell'aggiornamento del Codice etico e di comportamento di Kyma, anche alla luce di eventuali modifiche della conformazione societaria;
- definizione delle modalità di monitoraggio dei rapporti tra la società e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di erogazione di vantaggi economici di qualunque genere (ipotesi ragionevolmente non

realistica), anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dipendenti della società;

- definizione dei flussi di informazione verso il Responsabile per la prevenzione della corruzione, con particolare riguardo alle attività di cui al primo punto;
- rispetto degli obblighi in materia di trasparenza;
- predisposizione, pianificazione ed erogazione delle attività di formazione in tema di legge 190/2012, D.Lgs 33/2013 e D.Lgs 231/2001;
- individuazione di specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

## 6. Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

L'art. 1, comma 7 L.190/2012 prevede che l'organo di indirizzo politico di ciascun ente destinatario della norma individui - in genere tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio - il Responsabile della prevenzione della corruzione.

Nel caso di Kyma, società priva di dirigenti, il Responsabile della prevenzione della corruzione è stato individuato in un soggetto organico all'azienda ritenuto in possesso delle idonee competenze grado di esercitare efficacemente la funzione de qua.

I criteri in base ai quali lo stesso viene nominato sono i seguenti:

- relativa stabilità dell'incarico;
- disponibilità di risorse sufficienti per l'organizzazione dell'attività e per la gestione dei rapporti;
- assenza di precedenti provvedimenti giudiziari di condanna o provvedimenti disciplinari;
- dimostrazione nel tempo di comportamento integerrimo;
- assenza per quanto possibile di situazioni di conflitto di interesse.

ANAC, al § 3.1.2. "Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza" della delibera n. 1134 dell'8 Novembre 2017, ha chiarito e anche mutato alcuni propri precedenti indirizzi in tema di RPCT: "Nelle sole ipotesi in cui la società sia priva di dirigenti, o questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni, il RPCT potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze in materia di organizzazione e conoscenza della normativa sulla prevenzione della corruzione. In questo caso, il l'Organo di Amministrazione o, in sua mancanza, l'amministratore è tenuto ad esercitare una funzione di vigilanza stringente e periodica sulle attività del soggetto incaricato. In

 L.190/2012

Motivazione  
incarico di RCPT  
con qualifica non  
dirigenziale

Criteri Nomina  
RPCT

 Delib.n.1134





ultima istanza, e solo in circostanze eccezionali, il RPCT potrà coincidere con un amministratore, purché privo di deleghe gestionali".

Con delibera nr. 64 datata 25 gennaio 2019 è stato nominato il dott. Fabrizio Rovatti quale RPCT di Kyma.

A decorrere dal 28 giugno 2023, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ai sensi dell'art. 1, comma 7, legge n. 190/2012, è il dott. Stefano Simoniti, nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione di data 27 giugno 2023.

Al Responsabile della prevenzione e della corruzione sono attribuite le seguenti competenze:

- elaborare la proposta di PTPCT di Kyma che deve essere adottato dall'Organo di Amministrazione in quanto organo di indirizzo politico di Kyma;
- proporre all'Organo di Amministrazione gli aggiornamenti annuali del PTPCT che devono essere adottati entro il 31 gennaio di ogni anno;
- vigilare sul funzionamento e l'osservanza del PTPCT;
- proporre modifiche dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- segnalare all'Organo di Amministrazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- segnalare all'Organo di Amministrazione i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- trasmettere all'Organo di Amministrazione entro il 15 dicembre di ogni anno una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la pubblica nel sito web di Kyma. Tale relazione, come del resto negli ultimi anni, viene pubblicata entro il 31 gennaio successive, a seguito di differimento disposto da ANAC con Comunicato del Presidente dell'Autorità del 13 novembre 2019;
- coordina le azioni in risposta alle valutazioni del rischio di corruzione;
- controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico, semplice e generalizzato.

Delibera Organo  
di Amministrazione

Nomina RPCT

Compiti RPCT  
Law/standard



Ulteriori adempimenti di competenza del RPCT sono:

- individuare i responsabili della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati;
- attivare un piano di informazione/formazione di tutto il personale sulle modalità di attuazione del Piano, anche con riguardo alle prescrizioni sulla trasparenza;
- garantire il rispetto degli adempimenti in materia di trasparenza e, ove lo ritenga necessario, proporre specifiche ed ulteriori modalità interne di rilevazione e aggiornamento dei dati;
- monitorare e verificare l'attuazione degli obblighi di pubblicazione in termini di completezza, chiarezza e aggiornamento dei dati;
- nell'ipotesi di omessa o incompleta osservanza degli obblighi in questione, richiedere il tempestivo adempimento al responsabile della mancata pubblicazione, ferma l'attivazione del procedimento per l'eventuale irrogazione delle conseguenti sanzioni disciplinari, dandone – nel caso queste siano di particolare rilevanza – notizia all'Organo di Amministrazione, ferme le competenze di ANAC.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, considerati anche i contenuti che il PTPCT deve rispettare, inoltre, nei casi in cui lo ritenga opportuno, ovvero l'Organo di Amministrazione o l'Ente controllante, Elettra, formulino richiesta al riguardo, riferisce sull'attività.

Per assicurare una corretta predisposizione e attuazione del PTPCT, sono previsti degli obblighi d'informazione nei confronti del RPCT, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del PTPCT: i dipendenti di Kyma e tutti gli altri soggetti cui il presente documento si applica, sono tenuti a fornire le informazioni richieste per l'individuazione delle attività a rischio corruzione e a rispettare le prescrizioni contenute in esso contenute.

Nel corso dell'anno 2019 è stata attivata una casella di posta elettronica, esclusivamente consultabile dal RPCT e dai soggetti da questo espressamente delegati, dedicata ad esempio a veicolare informazioni periodiche o di carattere eccezionale, segnalazioni di deroghe, violazioni o meri sospetti di violazione del Piano e/o del Codice etico.

Tale mezzo consente anche di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 54 bis, D.Lgs 165/2001 (whistleblowing).

In data 27 giugno 2019 è stata adottata la procedura denominata "Gestione delle segnalazioni di illeciti e irregolarità - Whistleblowing" in revisione 00.

A seguito delle modifiche introdotte dall'art. 26, paragrafo 1 della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, nonché dall'art. 13 della Legge 4 agosto 2022, n. 127, che illustra i "Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che

Obblighi di  
informazione per  
RPCT

Posta Elettronica  
RPCT

Whistleblowing



segnalano violazioni del diritto dell'Unione", Kyma ha esteso dal punto di vista soggettivo e oggettivo la definizione di whistleblower e le connesse tutele. Per semplicità, si fa rinvio al paragrafo 7.4.4. Whistleblowing del Manuale del Sistema di Gestione Volume 5e - Gestione della Responsabilità Amministrativa - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al D.Lgs. 231/2001 - PARTE GENERALE.

Il decreto legislativo n. 24/2023, che introduce la nuova disciplina del whistleblowing in Italia, è entrato in vigore il 30 marzo 2023. Le nuove disposizioni hanno avuto effetto a partire dal 15 luglio 2023, con una deroga per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati non superiore a 249. Per questi l'obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna avrà effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023.

Il provvedimento, attuativo della direttiva europea 2019/1937, raccoglie in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti, sia del settore pubblico che privato.

La norma prevede la semplice informazione alle OO.SS. più rappresentative (dal 5 all'11 dicembre), lasciando inalterata l'autonomia organizzativa del Consiglio di amministrazione. Le OO.SS. hanno avuto la possibilità di inviare all'azienda le proprie considerazioni entro l'11 dicembre, termine di adozione dell'atto organizzativo (che diventa specifica porzione del MOG). Al 12 nulla è giunto.

Il decreto aumenta le tutele verso il segnalante e individua con precisione i possibili oggetti di segnalazione.

Nel caso di Kyma, attesa la sua natura pubblico-privata, i gestori delle segnalazioni continuano a essere due: RPCT e OdV.

Viene più severamente tutelata l'identità del segnalante, con la previsione di un canale cartaceo a tripla busta.

Resta attivo il precedente duplice canale mail ordinaria (RPCT e OdV), non essendo al momento obbligatoria l'adozione di una piattaforma con sistema crittografico.

È disciplinato il trattamento dei dati con una dettagliata informativa.

Deve essere data informazione a tutti i dipendenti e agli stakeholder, anche attraverso il sito web.

È stata disposta dal Consiglio di Amministrazione nel 29 giugno 2020 l'attribuzione del ruolo di titolare del potere sostitutivo alla dott.ssa Raffaella Geometrante, in quanto figura apicale all'interno del personale.

Atto organizzativo

Titolare potere  
sostitutivo

## 7. Attività di monitoraggio e flussi informativi

Rientrano in questo ambito:

- individuazione di misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi;

- coordinamento con i flussi informativi previsti nel PTPCT e nel Modello di organizzazione gestione e controllo adottato da Kyma;
- coordinamento con i soggetti destinatari e con i soggetti-fonte di tali flussi, in particolare con gli altri organi aziendali e con l'Organo di amministrazione;
- individuazione di strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione "Società Trasparente".

### **7.1 Attività di gestione e aggiornamento della Sezione "Società trasparente" sul sito istituzionale di Kyma**

Kyma ha implementato il proprio sito istituzionale con un'apposita sezione, denominata "Società Trasparente", nella quale sono pubblicati i documenti, le informazioni e i dati concernenti l'organizzazione della Società e la sua attività istituzionale, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in forza della natura giuridica della Società stessa.

In linea con la normativa di riferimento, le modalità di pubblicazione adottate intendono assicurare accessibilità, completezza e semplicità di consultazione dei dati, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio e protezione dei dati personali.

La sezione "Società Trasparente" è consultabile nella specifica pagina all'interno del sito web di Kyma ([www.kyma-undulators.com](http://www.kyma-undulators.com)) ed i relativi contenuti sono in costante aggiornamento in relazione alla periodicità dei dati da pubblicare. La suddetta Sezione si articola a sua volta in specifiche sottosezioni, organizzate in conformità con quanto disciplinato dall'allegato A del D.Lgs 33/2013 "Struttura delle informazioni sui siti istituzionali" e dell'allegato 1 della citata delibera n. 1134/2017.

Tali sottosezioni sono compilate nel rispetto dell'ambito soggettivo di applicazione degli obblighi previsti per gli enti di diritto privato in controllo pubblico e dunque con l'esclusione delle disposizioni applicabili esclusivamente alle Pubbliche Amministrazioni in senso stretto.

Ecco di seguito le attività:

- per ciascun dato inserito, sarà necessaria l'indicazione della data di pubblicazione e, conseguentemente, di aggiornamento, nonché l'arco temporale cui lo stesso dato, o categoria di dati, si riferisce; con il termine aggiornamento non si intende necessariamente la modifica del dato, essendo talvolta sufficiente un controllo dell'attualità delle informazioni pubblicate, anche a tutela di eventuali interessi individuali coinvolti;
- i dati saranno aggiornati secondo le seguenti quattro frequenze:
  - a) cadenza annuale, per i dati che, per loro natura, non subiscono modifiche frequenti o la cui durata è tipicamente annuale;
  - b) cadenza semestrale, per i dati che sono suscettibili di modifiche frequenti ma per i quali la norma non richiede espressamente modalità di aggiornamento eccessivamente



- onerose in quanto la pubblicazione implica per l'amministrazione un notevole impegno;
- c) cadenza trimestrale, per i dati soggetti a frequenti cambiamenti;
- d) aggiornamento tempestivo, per i dati che è indispensabile siano pubblicati nell'immediatezza della loro adozione;
- (N.B. laddove le norme non menzionino in maniera esplicita l'aggiornamento, si deve intendere che l'amministrazione sia tenuta alla pubblicazione e, di conseguenza, ad un aggiornamento tempestivo). Resta comunque fermo il pedissequo rispetto delle disposizioni recate dal Decreto legislativo n. 33/2013, nonché da altre norme di legge o regolamentari, che impongano o specifichino gli obblighi di pubblicazione, in particolare l'allegato 1 alla delibera n. 1134/2017 ANAC;
- dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto disposto dall'art. 14, c. 2, e dall'art. 15, c. 4, D.Lgs 33/2013);
  - alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione, i documenti, le informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili all'interno di distinte sezioni del sito web [www.kyma-undulators.com](http://www.kyma-undulators.com) collocate e debitamente segnalate nell'ambito della sezione "Società trasparente".

La sezione "Società trasparente" è consultabile all'indirizzo web [www.kyma-undulators.com](http://www.kyma-undulators.com) ed i relativi contenuti sono in costante aggiornamento in relazione alla periodicità dei dati da pubblicare. La suddetta Sezione si articola a sua volta in specifiche sottosezioni, organizzate in conformità con quanto disciplinato dall'allegato A del D.Lgs 33/2013 "Struttura delle informazioni sui siti istituzionali" e dell'allegato 1 della citata delibera n. 1134/2017.

Tali sottosezioni sono compilate nel rispetto dell'ambito soggettivo di applicazione degli obblighi previsti per gli enti di diritto privato in controllo pubblico e dunque con l'esclusione delle disposizioni applicabili esclusivamente alle Pubbliche Amministrazioni in senso stretto.

Il Responsabile provvederà ad individuare un soggetto, o più soggetti incaricati della raccolta, verifica e inserimento dei dati, al fine di garantirne costantemente la completezza.

Ogni dipendente di Kyma è tenuto a trasmettere al Responsabile della pubblicazione tutti i dati e i documenti di obbligatoria pubblicazione di propria pertinenza.

In occasione del monitoraggio annuale disposto da ANAC per il rilascio dell'attestazione e la redazione della griglia di rilevazione è stato

Struttura Sezione  
Società  
Trasparente

Responsabile della  
pubblicazione dei  
dati



effettuato anche un ulteriore controllo a campione degli altri obblighi di pubblicazione e non soltanto di quelli campionati dalla delibera annuale dell'Autorità.

## **8. Ruolo e funzioni dell' Organo di Amministrazione e del Collegio Sindacale**

L'Organo di Amministrazione è l'organo di indirizzo che nomina il Responsabile della prevenzione della corruzione e vigila sul suo operato e sull'efficacia dell'azione svolta.

L'Organo di Amministrazione adotta il PTPCT su proposta del RPCT entro il 31 gennaio di ogni anno e approva ogni proposta di aggiornamento e modifica dello stesso.

Il RPCT si asterrà dal designare i referenti per la prevenzione della corruzione, in considerazione della ridotta dimensione aziendale.

Essi in linea di principio dovrebbero:

- concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti;
- fornire le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulare specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
- provvedere al monitoraggio delle attività svolte nell'ufficio a cui sono preposti nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione.

I compiti del collegio sindacale, disciplinati dal Codice Civile (art.2403) per le società non quotate, possono essere sintetizzati come segue:

- verifica dell'osservanza della legge e dello statuto;
- verifica del rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- verifica dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e del suo concreto funzionamento.

La trasformazione societaria ha comportato la nomina di una Società di revisione, su proposta motivata del Collegio sindacale, dal momento che nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al Collegio sindacale.

L'Organo con funzione di revisione legale vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione contabile e di correttezza nella stesura del bilancio da parte degli amministratori.

Il RPCT intrattiene frequenti contatti con i predetti organi, in ragione della loro vigilanza, *ratione materiae*, anche sui flussi di cassa e sulle registrazioni degli accadimenti aziendali di natura contabile, elementi in

*Ruolo dell'Organo  
di Amministrazione*

*Funzioni  
dell'Organo di  
Amministrazione*


*Ruolo del Collegio  
Sindacale*

*RPCT e Collegio  
Sindacale*



grado di fornire informazioni sulla correttezza dei collaboratori interni ed esterni all'azienda.

## 9. Organigramma aziendale



Organigramma  
Kyma

## 10. Analisi del contesto interno ed esterno

Attraverso una analisi o matrice SWOT si procede di seguito a individuare i punti di forza (Strengths), le debolezze (Weaknesses), le opportunità (Opportunities) e le minacce (Threats) di Kyma in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi individuati in sede di pianificazione e programmazione.

L'analisi SWOT tiene simultaneamente conto delle variabili esterne ed interne a Kyma:

- le **variabili interne** sono quelle che fanno parte del sistema e sulle quali si può intervenire ad esempio: il personale, la finanza, le capacità di produzione, e così via;
- le **variabili esterne** non dipendono da Kyma, possono solo essere tenute sotto controllo, in modo da sfruttare i fattori positive e limitare le conseguenze dei fattori negative in modo tale che questi possano compromettere il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Le variabili esterne possono includere le questioni macroeconomiche, il mutamento tecnologico, la legislazione, e cambiamenti socioculturali, così come i cambiamenti nel mercato e posizione competitiva.

Come dalle indicazioni contenute nella determinazione ANAC n. 12/2015 (pag.16), si fa riferimento per l'analisi del contesto esterno

Premessa



alla Relazione al parlamento sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata. Il 12 gennaio 2021 è stata presentata dal ministero dell'Interno la relazione al parlamento per l'anno 2020 sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata. Nel documento non sono rinvenibili diretti riferimenti alla nostra Regione, per cui è apparso ragionevole ispirarsi a situazioni e aspetti richiamati in precedenti relazioni, e cioè alla nota "rotta balcanica" relativa al traffico di migranti, al traffico di sostanze stupefacenti e al traffico di merce contraffatta. Si evidenzia che il territorio regionale costituisce prevalentemente una zona di transito piuttosto che una meta finale di tali traffici. La Relazione annuale sulla politica dell'informazione per la Sicurezza relativa all'anno 2022 offre, nei limiti imposti dal vincolo di riservatezza, una sintetica ma comunque esauriente panoramica degli esiti dell'attività di analisi delle informazioni, raccolte con strumenti convenzionali e in ambiente classificato, finalizzate a tutelare la sicurezza della Repubblica e a proteggerne gli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali a fronte di uno scenario della minaccia assai fluido e contraddistinto da continue evoluzioni. L'aggressione militare perpetrata dalla Russia nei confronti dell'Ucraina ha infatti rappresentato un tornante della storia che ha inciso in profondità anche sull'operare quotidiano degli Organismi informativi, evidenziando, nei suoi plurimi impatti sulla sicurezza dell'Italia, una sempre più stretta osmosi fra le dimensioni internazionale e interna della minaccia. Ad ogni modo, va sottolineato che Kyma non opera sul mercato russo e che nella propria supply chain non compaiono fornitori russi, bielorusi o ucraini. Particolare attenzione viene rivolta, per quanto riguarda la produzione, all'aspetto del "Dual Use".

Per quanto riguarda invece la relazione sull'amministrazione della Giustizia, al momento della redazione del presente atto si fa riferimento alla Relazione sull'Amministrazione della giustizia nel distretto della corte di appello di Trieste per l'inaugurazione dell'anno giudiziario del 28 gennaio 2023, e all'intervento del Procuratore Generale: tali Organi hanno affrontato diversi temi, tra i quali sono stati segnalati il conflitto armato già citato e la progressiva espansione dell'immigrazione clandestina attraverso la cosiddetta "rotta balcanica". Al riguardo, per adesso il fenomeno è stato gestito senza particolari criticità a livello locale, tuttavia è evidente che un perdurante disinteresse per una risoluzione a livello internazionale della tematica potrebbe aprire la strada al ricorso alla microcriminalità intesa quale unica forma di sostentamento. Rimane stabile ed alto il numero dei reati concernenti le sostanze stupefacenti. Non risultano preoccupanti episodi di infiltrazioni di stampo associativo mafioso. Una menzione particolare è stata





fatta in relazione al fenomeno della violenza di genere. Una grossa incognita è invece costituita dall' entrata in vigore della voluminosa riforma del codice penale e soprattutto del codice di procedura penale, con la quale sono stati modificati numerosi istituti e che avrà sicuramente delle pesanti ricadute sull'attività quotidiana degli uffici giudiziari.

La relazione annuale (aprile 2021\_marzo 2022) dell'Osservatorio regionale antimafia evidenzia che il fitto tessuto imprenditoriale e gli ingenti investimenti finalizzati alla realizzazione di grandi opere infrastrutturali sul territorio attirano possibili tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata di stampo mafioso nel contesto economico e sociale. Anche la posizione strategica del territorio regionale che costituisce il naturale crocevia, da e verso il nord-est dell'Europa, determina inoltre opportunità per i traffici illeciti e l'esportazione di capitali all'estero. Vi sono evidenze investigative e giudiziarie che attestano l'esistenza di proiezioni sul territorio delle mafie tradizionali ("ndrangheta" e "camorra") per lo più impegnate in attività di riciclaggio. In particolare, risultano tentativi di infiltrazione in ambito commerciale, nelle frodi finanziarie e nel trasferimento di fondi a fini di reinvestimento, ai quali va aggiunta la piena operatività nei traffici di armi e stupefacenti, nonché nei reati di tipo predatorio. Oggetto di particolare attenzione sono i cantieri della rete ferroviaria, sui quali ci sarebbe stato un piano di spartizione in aree di competenza dell'intero territorio nazionale da parte di alcune imprese, anche colossi del settore, che prendono appalti da RFI. "Nelle imputazioni, infatti, si parla di gruppi imprenditoriali che gestiscono in regime di sostanziale monopolio l'aggiudicazione delle commesse per i lavori di armamento e manutenzione della rete ferroviaria italiana". Altro elemento di allerta è il fenomeno della gestione e dello smaltimento illegale dei rifiuti, preoccupante anche per le ricadute sull'ambiente e la salute pubblica. Vi sono, altresì, sempre maggiori 84 evidenze della consolidata presenza criminale legata a gruppi stranieri, che tendono ad acquisire spazi sempre più consistenti in varie attività illecite, quali quelle del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti, dello sfruttamento della prostituzione e del traffico di esseri umani. Anche a seguito di alcuni accadimenti, inediti per questa parte di territorio nazionale, si registra anche un incremento della percezione da parte dell'opinione pubblica regionale della presenza della criminalità organizzata.

Tuttavia, la portata del rischio appare per Kyma limitata, quanto meno per i clienti, di norma soggetti istituzionali o pubblici, estranei pertanto a logiche di infiltrazione.

Per quanto riguarda i fornitori, saranno adottate ulteriori azioni volte a tracciare il profilo dei supplier, e verrà svolta azione di sensibilizzazione sulla



controllata Kyte affinché valuti con attenzione situazioni di anomalia nei propri fornitori.

Analisi SWOT  
Contesto Esterno

CONTESTO ESTERNO	
OPPORTUNITÀ: condizioni esterne che sono utili a raggiungere l'obiettivo	MINACCE (o rischi): condizioni esterne che potrebbero recare danni alla performance
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Richiesta, da parte di imprese e soggetti pubblici, anche sul mercato internazionale, di infrastrutture tecnologiche coerenti con il know-how di Kyma e della controllata KyTe;</li> <li>✓ Disponibilità di fondi regionali, nazionali, comunitari e internazionali basati su progetti innovativi per la promozione degli investimenti;</li> <li>✓ Possibilità di beneficiare del controllo diretto di un ente di ricerca e del controllo indiretto di pubbliche amministrazioni aventi come propria mission la ricerca e l'innovazione quali leve strategiche per il successo delle imprese.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Estrema competitività nell'accesso a fondi di ricerca;</li> <li>✓ Frammentazione dell'offerta pubblica e privata di supporto allo sviluppo innovativo dei territori;</li> <li>✓ Proliferazione, non solo nei Paesi limitrofi, di strutture di ricerca e innovazione che realizzano in house prodotti affini a quelli di Kyma, con conseguente necessità di investire per rimanere concorrenziali nel mercato;</li> <li>✓ Eccessiva burocratizzazione, a livello comunitario, nelle politiche di innovazione e ricerca.</li> </ul>

Analisi SWOT  
Contesto Interno

CONTESTO INTERNO	
PUNTI DI FORZA: le attribuzioni dell'organizzazione che sono utili a raggiungere l'obiettivo	PUNTI DI DEBOLEZZA: le attribuzioni dell'organizzazione che sono dannose per raggiungere l'obiettivo
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ottimo rapporto istituzionale con la controllante;</li> <li>✓ Personale qualificato e motivato, con capacità di lavorare per processi e di adattarsi alle condizioni esterne oltre che di garantire un buon grado di reciproca fungibilità;</li> <li>✓ Clima organizzativo con forte senso di appartenenza e identità;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Esperienza nell'acquisizione di progetti finanziati non sempre acquisibile nel tempo, causa la l'unicità dei beni e servizi da fornire in ogni singolo bando a cui si partecipa; e conseguente difficoltà nell'assicurare un buon livello e continuità di autonomia economica e gestionale, difficoltà causate anche da un mercato altalenante e molto specifico;</li> </ul>



<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Buon livello acquisito in termini di marketing e comunicazione in base all'esperienza maturata;</li><li>✓ Capacità di esprimere modelli e iniziative progettuali anche a livello internazionale;</li><li>✓ Alto valore del Patrimonio netto aziendale.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Ridotti spazi fisici a disposizione del personale e ridotte prospettive per nuove assunzioni, in considerazione della minore redditività aziendale degli ultimi esercizi;</li><li>✓ Ridotto patrimonio immobiliare;</li><li>✓ Esigenza di continui investimenti per mantenere la qualità del patrimonio tecnologico e delle infrastrutture della controllante.</li><li>✓ Variazioni aziendali o comunque analisi e verifiche varie interne, dovute a diversi fattori, a partire da fine gennaio 2019 e tutt'ora in corso.</li></ul>
--	---

Alla luce del quadro sopra delineato, si era ritenuto opportuno nel gennaio 2019 sviluppare le seguenti azioni, in grado di migliorare il contesto e conseguentemente ridurre i rischi di eventi corruttivi e di commissione di reati presupposto "231":

- Pianificazione degli obiettivi: la descrizione di ciò che l'organizzazione intende realizzare. L'avvenuta trasformazione in S.p.A. rappresenta un primo importante passo per la completa modulazione degli obiettivi strategici;
- Scansione ambientale: una valutazione della situazione attuale così come un portafoglio di prodotti/servizi e l'analisi del ciclo di vita del prodotto/servizio. L'azienda deve costantemente variare il prodotto in funzione delle mutevoli esigenze della clientela, in un mercato globale e molto specifico;
- Dettaglio delle strategie attualmente implementate: ad esempio il ricorso alla GAP analysis, come noto strumento utile a individuare e sviluppare gli obiettivi di business, nonché ad analizzare la situazione attuale (compresi i fattori ambientali) e governare il processo di evoluzione verso la condizione desiderata. L'analisi è differita al triennio 2023-2025, alla luce della necessità di approfondire la valutazione delle prospettive di mercato e dei conseguenti investimenti da sostenere. Il differimento ha trovato, pertanto, ragion d'essere nella necessità di attendere i prossimi esiti di importanti sviluppi commerciali e di business, anche in ottica integrata 231;
- Questioni strategiche definite: aspetti topici per lo sviluppo di un piano aziendale che deve essere affrontato con l'organizzazione. L'azienda effettua costantemente analisi e valutazioni opportune, anche con il supporto di fornitori terzi, al fine del raggiungimento di un indirizzo unico da proporre ai Soci per lo sviluppo aziendale futuro;



- Sviluppo di nuove/revisione delle strategie: il riesame dell'analisi di aspetti strategici può richiedere la modifica degli obiettivi. Le strategie, analogamente agli aspetti sopra evidenziati, sono sempre dinamicamente rimodulate;
- Definizione dei fattori critici di successo: il raggiungimento degli obiettivi e la strategia di attuazione. L'azione è tutt'ora in corso;
- Preparazione di informazioni operative: risorse e progetti per i piani di attuazione della strategia. L'azione incombe costantemente al Direttore Generale, che ha presentato apposito Business Plan 2019-2020-2021 in data 27/06/2019, articolandolo in *Best Case Scenario* e *Worse Case Scenario*. Il Direttore Generale inoltre ha presentato in data 11/12/2019 ulteriore Budget previsionale triennale 2020-2021-2022 valutando due ipotesi aziendali nel triennio in questione. L'aggiornamento è di competenza del nuovo organo di amministrazione, insediatosi nel corso dell'anno, ed è attualmente in corso di valutazione. Nel corso del CdA del 12 ottobre 2023, sono stati presentati i previsionali per gli anni 2023-2024.

Risultati del monitoraggio: mappatura sulla scorta di piani, intervento correttivo che potrebbe richiedere la modifica degli obiettivi e delle strategie. La considerazione era stata espresso nei precedenti piani, anche alla luce di possibili nuove trasformazioni societarie e il presente aggiornamento prende atto della necessità di differire questa azione al momento di una definitiva fissazione di obiettivi strategici di lungo periodo.

## 11. Mappatura e aree di rischio

### Condotte rilevanti

La prevenzione della corruzione non riguarda esclusivamente i reati di corruzione stricto sensu, ma l'intera gamma dei reati contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II del Capo I della Parte Speciale del Codice Penale, e altresì tutte quelle situazioni in cui – a prescindere dalla concreta rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'ente o un danno alla sua immagine o all'immagine della pubblica amministrazione a causa dell'uso improprio delle funzioni attribuite (cfr. circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica).

Tra le fattispecie disciplinate nel codice penale, si fa particolare riferimento ai seguenti reati:

- Peculato
- Malversazione a danno dello Stato
- Frode nelle pubbliche forniture
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
- Concussione
- Corruzione per l'esercizio della funzione
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
- Corruzione in atti giudiziari
- Induzione indebita a dare o promettere utilità

Mappatura dei  
rischi



- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
- Istigazione alla corruzione
- Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri
- Abuso di ufficio

Oltre alle condotte tipiche sopra elencate, devono essere presi in considerazione – ai fini del presente documento – anche tutti i comportamenti prodromici a tali delitti che, sebbene ancora privi di un disvalore penalmente rilevante, possano tuttavia essere la premessa di condotte autenticamente corruttive.

A fronte delle condotte sopra elencate, possono essere considerate quali aree a rischio all'interno di Kyma le seguenti:

- ✓ Rapporti con il Consorzio per l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste e altri enti pubblici controllanti (contratti, convenzioni, riversamento...);
- ✓ Rapporti con Enti, Italiani o meno, ai quali si cedono beni o si forniscono servizi relativi alla linea produttiva di Kyma, ferma restando la non applicabilità delle disposizioni sulla scelta del contraente nell'acquisto di forniture e/o servizi dettate dal Codice dei Contratti (D.Lgs 50/2016);
- ✓ Assunzione del personale e progressioni di carriera;
- ✓ Uso del telefono, del pc e di altri dispositivi e/o attrezzature della Società;
- ✓ Gestione degli omaggi.

Il suddetto elenco è da considerarsi non esaustivo, ma rappresenta una mera elencazione esemplificativa. Nel corso del 2021 la disamina delle predette aree di rischio ha portato al convincimento che le stesse mantengono la loro rilevanza.

Aree a rischio

## **12. Trattamento del rischio: misure di prevenzione, gestione e contrasto**

Le misure primarie per la prevenzione del rischio di corruzione sono contenute nella normativa interna alla Società, e in particolare nei seguenti atti che ciascun dipendente è tenuto a conoscere e a rispettare:

- Statuto;
- Codice Etico e di Comportamento;
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- Procedure di qualità;
- Procedure sulla gestione dei processi e attività di Kyma pubblicati sul gestionale aziendale;
- Regolamento per la selezione e il reclutamento del Personale, anche alla luce delle previsioni del comma 2 dell'art. 19 del d.lgs 175/2016, secondo il quale "Le società a controllo pubblico

Misure di prevenzione



stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001".

La L. 190/2012 – in quanto precipuamente rivolta alle Pubbliche Amministrazioni, dispone l'adozione del Codice di comportamento dei pubblici dipendenti (art. 54 del D.Lgs n. 165/2001, come sostituito dall'art. 1, comma 44, della legge 190). Per la propria natura di ente di diritto privato, Kyma non ha un tassativo obbligo di adozione di tale Codice di comportamento: infatti il richiamato art. 54 si colloca nel T.U. del pubblico impiego (D.Lgs n. 165/2001) ed inoltre è lo stesso art. 2, comma 1, del DPR n. 62/2013 (Codice di comportamento dei pubblici dipendenti) a limitarne l'ambito di applicazione, con la precisazione che "il presente Codice si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs n. 165/2001".

Ulteriore conferma di tale interpretazione è data dalla delibera n. 75/2013 dell'Autorità nazionale anticorruzione: "Le presenti linee guida possono, inoltre, costituire un parametro di riferimento per l'elaborazione di codici di comportamento ed etici da parte degli ulteriori soggetti considerati dalla legge n. 190/2012 (enti pubblici economici, enti di diritto privato in controllo pubblico, enti di diritto privato regolati o finanziati, autorità indipendenti) nella misura in cui l'adozione dei codici di comportamento costituisce uno strumento fondamentale ai fini della prevenzione della corruzione". Sarà, dunque, compito del RPCT verificare costantemente l'attitudine del Codice Etico e di Comportamento adottato da Kyma alle eventuali attività di pubblico interesse poste in essere dall'Azienda, ferma restando la competenza dell'Organo di Amministrazione, quale organo di indirizzo politico, a confermarne l'opportunità dell'adozione, tenuto anche conto di eventuali indicazioni delle Entità pubbliche controllanti. Si ritiene che le attività di pubblico interesse relative a Kyma SpA sia assai contenute, come del resto appare evidente dalla disamina della pagina "Società trasparente" del sito aziendale e dalla verifica delle sezioni effettivamente implementate al suo interno.

La misura preventiva riguardante la rotazione degli incarichi, prevista dalla normativa anticorruzione, verrà realizzata solo se coerente con l'assai contenuta struttura di Kyma, il suo organigramma e il personale effettivamente a disposizione.

In tal caso incomberà all'Organo di Amministrazione l'individuazione di specifiche attività suppletive.

Inoltre, appare opportuno, a titolo meramente esemplificativo che l'RPCT elabori procedure per:

- l'individuazione delle tipologie di controllo e la determinazione dei tempi di effettuazione degli stessi;

Codice Etico e di  
Comportamento

Rotazione degli  
incarichi

Misure di Gestione



- la conduzione di periodica attività di controllo a campione, selezionando preliminarmente le attività da sottoporre a controllo e individuando criteri automatici per la selezione degli elementi da controllare;
- l'effettuazione di sopralluoghi e/o audit;
- il coordinamento (anche attraverso incontri) con le altre funzioni aziendali che svolgono attività ispettive o di controllo (revisore unico o collegio sindacale);
- lo svolgimento di indagini interne per l'accertamento di possibili violazioni del Piano, previa intesa con l'Organo di Amministrazione;
- fornire il feedback dell'attività di verifica all'organo di indirizzo politico.

### 13. Obblighi di trasparenza e pubblicità

In quanto Società a partecipazione pubblica, Kyma è sottoposta alle regole sulla trasparenza di cui alla L. 190/2012 e al D.Lgs 33/2013, in coerenza con i dettagli e i chiarimenti resi dalla delibera n. 1134/2017 ANAC e, in specie, del suo allegato 1. In particolare è tenuta:

- ✓ alla pubblicazione dei dati indicati dall'art. 1, commi 15-33, l. 190/2012, limitatamente alle c.d. attività di pubblico interesse;
- ✓ alla realizzazione della sezione "Società trasparente" nel proprio sito internet. La sezione risulta effettivamente implementata;
- ✓ alla previsione di una funzione di controllo e monitoraggio dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza;
- ✓ rafforzamento delle misure in materia di accesso (documentale, civico semplice e civico generalizzato);
- ✓ alla pubblicazione delle seguenti attività, alla cui realizzazione concorrono, oltre al RPCT, tutte le articolazioni della società:
  - Iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.
  - Definizione di misure, modi e iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione.
  - Definizione di misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all'art. 43, comma 3, d.lgs 33/2013, tenuto conto dell'assenza di dirigenti all'interno della società.

La società comunque adempie alle previsioni normative e agli indirizzi operative di ANAC, in questo caso con riferimento alla griglia di rilevazione degli obblighi di pubblicazione e alla correlata attestazione a firma dell'OdV, identificato dall'azienda come soggetto con funzioni equipollenti all'OIV.

Trasparenza e  
pubblicità



Kyma S.p.A.

## Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2024-2026

### 14. Pianificazione-Triennio 2024-2026, attuazione e monitoraggio del programma

Anno	#	Attività	Soggetto Responsabile
<b>2024</b>	1	Predisposizione e adozione entro il 31 gennaio del PTPCT per il triennio 2024-2026	Rispettivamente RPCT e Organo di Amministrazione
	2	Aggiornamento degli obiettivi di prevenzione della corruzione, da inserire nel PTPCT.	RPCT
	3	Pubblicazione entro il termine successivo al 15 dicembre 2023, in caso di differimento da parte dell'ANAC, sul sito di Kyma della Relazione annuale che l'RPCT è tenuto ad elaborare ai sensi dell'art. 1, co. 14, della legge 190/2012 della relazione del RPCT	Responsabile per la pubblicazione dei dati
	4	Attestazione entro il 30.4.2024 della veridicità e dell'attendibilità di quanto riportato nella griglia di rilevazione	OIV o Organismo con funzioni analoghe
	5	Fissazione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza e valutazione dell'azione svolta nel 2019 in materia di anticorruzione, anche a fini della definizione di ulteriori obiettivi per la diffusione all'interno di Kyma di una cultura di prevenzione della corruzione	Organo di Amministrazione
	6	Predisposizione e adozione entro il 31 gennaio del PTPCT per il triennio 2024-2026	Rispettivamente RPCT e Organo di Amministrazione
	7	Aggiornamento degli obiettivi di prevenzione della corruzione, da inserire nel PTPCT.	RPCT
	8	Pubblicazione entro il termine successivo al 15 dicembre 2023, in caso di differimento da parte dell'ANAC, sul sito di Kyma della Relazione annuale che l'RPCT è tenuto ad elaborare ai sensi dell'art. 1, co. 14, della legge 190/2012 della relazione del RPCT	Responsabile per la pubblicazione dei dati
	9	Revisione e miglioramento della regolamentazione interna;	RPCT
	10	Consolidamento di un sistema di indicatori per monitorare l'attuazione del PTPCT e della sezione anticorruzione e trasparenza;	RPCT
	11	Promozione di strumenti di condivisione di esperienze e buone pratiche	RPCT
	12	Miglioramento continuo della chiarezza e conoscibilità dall'esterno dei dati presenti nella sezione Amministrazione Trasparente.	RPCT
<b>2025</b>	1	Predisposizione e adozione entro il 31 gennaio del PTPCT per il triennio 2025-2027	Rispettivamente RPCT e Organo di Amministrazione





Kyma S.p.A.

## Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2024-2026

	<b>2</b>	Aggiornamento degli obiettivi di prevenzione della corruzione, da inserire nel PTPCT.	<i>RPCT</i>
	<b>3</b>	Pubblicazione entro il termine successivo al 15 dicembre 2023, in caso di differimento da parte dell'ANAC, sul sito di Kyma della Relazione annuale che l'RPCT è tenuto ad elaborare ai sensi dell'art. 1, co. 14, della legge 190/2012 della relazione del RPCT	<i>Responsabile per la pubblicazione dei dati</i>
	<b>4</b>	Attestazione entro il 30.4.2025 della veridicità e dell'attendibilità di quanto riportato nella griglia di rilevazione	<i>OIV o Organismo con funzioni analoghe</i>
	<b>5</b>	Fissazione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza e valutazione dell'azione svolta nel 2019 in materia di anticorruzione, anche a fini della definizione di ulteriori obiettivi per la diffusione all'interno di Kyma di una cultura di prevenzione della corruzione	<i>Organo di Amministrazione</i>
<b>2026</b>	<b>1</b>	Predisposizione e adozione entro il 31 gennaio del PTPCT per il triennio 2026-2028	<i>Rispettivamente RPCT e Organo di Amministrazione</i>
	<b>2</b>	Aggiornamento degli obiettivi di prevenzione della corruzione, da inserire nel PTPCT.	<i>RPCT</i>
	<b>3</b>	Pubblicazione entro il termine successivo al 15 dicembre 2025, in caso di differimento da parte dell'ANAC, sul sito di Kyma della Relazione annuale che l'RPCT è tenuto ad elaborare ai sensi dell'art. 1, co. 14, della legge 190/2012 della relazione del RPCT	<i>Responsabile per la pubblicazione dei dati</i>
	<b>4</b>	Attestazione entro il 30.4.2026 della veridicità e dell'attendibilità di quanto riportato nella griglia di rilevazione	<i>OIV o Organismo con funzioni analoghe</i>
	<b>5</b>	Fissazione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza e valutazione dell'azione svolta nel 2025 in materia di anticorruzione, anche a fini della definizione di ulteriori obiettivi per la diffusione all'interno di Kyma di una cultura di prevenzione della corruzione	<i>Organo di Amministrazione</i>



Kyma S.p.A.

## Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2024-2026

### 15. Allegati

#### **Allegato 1 - Sezione Trasparenza**

In coerenza con l'art. 10 del D.Lgs 33/2013, così come modificato dal Decreto legislativo n. 97/2016, il presente PTPCT costituisce documento unico nel quale confluiscono le linee strategiche e tutte le misure relative all'attuazione della trasparenza.

Nella presente apposita sezione del piano indica il Dott. Stefano Simoniti come Responsabile della prevenzione della corruzione (RPCT) e la Dott.ssa Raffaella Geometrante come Responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei documenti,

Il Dott. Stefano Simoniti è stato nominato, in sostituzione del dott. Fabrizio Rovatti, con delibera del Consiglio di Amministrazione di data 27 giugno 2023.

La Dott.ssa Raffaella Geometrante è stata designata in sede di riunione del Consiglio di Amministrazione del 11/12/2019, Verbale nr. 70.

Ogni dipendente di Kyma è tenuto a trasmettere i dati di propria pertinenza al Responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei documenti per la pubblicazione degli stessi nella sezione "Società Trasparente" del sito ufficiale di Kyma.

Allegato 1

